

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

RELAZIONI  
CASSAZIONE  
1963

MSR 142384

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA |           |
| Posiz                                      | E 3657/11 |
| N. di carico                               | 142384    |

ENRICO POGGI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

# DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1963

*(pronunciato il 7 gennaio 1963  
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA |                                     |
| Posiz                                      | BIBLIOTECA<br>CENTRALE<br>GIURIDICA |
| N. di cc                                   |                                     |
| RELAZIONI<br>CASSAZIONE<br>1963            |                                     |
| MSR 142384                                 |                                     |

ENRICO POGGI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

---

# DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1963

*(pronunciato il 7 gennaio 1963  
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



*Signor Presidente della Repubblica,*

*Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione,*

*Eminenza, Eccellenze, Signori, gentili Signore:*

Rivolgo, innanzi tutto, il mio deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica e, sicuro di interpretare l'unanime sentimento dei Magistrati, esprimo a Lui, che la Costituzione ha voluto al vertice dell'Ordine giudiziario quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il più vivo ringraziamento per aver voluto onorare colla sua presenza questa solenne assemblea della Corte Suprema.

Un deferente saluto ed un vivo ringraziamento rivolgo a Sua Eminenza il Cardinale Pro Vicario di Sua Santità, al Presidente del Consiglio, ai Vice Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, al Ministro Guardasigilli, al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a tutte le autorità ed ai rappresentanti degli Ordini forensi.

Mi si consenta ora di tributare un doveroso omaggio alla memoria dei Colleghi Magistrati della Suprema Corte, che la morte ha colpito nell'anno decorso: Ecc. dr. Mario Sagna, Presidente della II Sezione civile; e Luigi Marmo, consigliere della Corte, al quale ero legato da affettuosa amicizia.

Non posso inoltre non ricordare due insigni Magistrati, da anni a riposo, essi pure defunti: Francesco Pellegrini, da ultimo Presidente del Tribunale Superiore delle Acque, dopo aver presieduto con altissimo prestigio la I Sezione civile della Corte; e Massimo Pilotti, già Procuratore Generale della Corte

e Presidente del Tribunale Superiore delle Acque, giurista di chiara fama in Italia e fuori per aver fatto parte, anche come Presidente, di alti consessi internazionali.

\* \* \*

L'attività contenziosa dei giudici di merito nella materia civile si sintetizza nelle cifre seguenti:

dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1962 sono sopravvenuti 472.803 procedimenti di cui 436.018 in primo grado e ne sono stati definiti 442.976 (407.639 di primo grado) di cui 196.228 con sentenza, mentre altri 246.748 risultano definiti per altra via.

In conseguenza la pendenza complessiva che al 30 settembre 1961 era 704.278 unità è salita al 30 settembre 1962 a 734.105.

Se si tien conto che dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1961 i procedimenti sopravvenuti erano stati 501.008, si constata che l'ultimo anno presenta un bilancio deficitario rispetto al precedente il quale, a sua volta, si era chiuso con un aumento della pendenza di oltre 50.000 unità nei confronti del 1959-60.

Per quanto riguarda le domande di separazione personale dei coniugi ne risultano presentate 10.177 contro 9.450 dell'annata precedente; conciliate e abbandonate 4.236 (contro 3.544); accolte od omologate 4.669 (contro 4.861).

La flessione verificatasi nel numero delle cause sopravvenute, secondo quanto riferiscono i Procuratori Generali che prendono in particolare considerazione tale aspetto, va riferita alle liti di competenza del conciliatore e del pretore, mentre per le cause di competenza del tribunale si riscontrerebbe un lieve aumento. Fa eccezione il distretto della Corte della Sardegna, ove si segnala un aumento solo delle cause di competenza del conciliatore ed una diminuzione per quelle di competenza del pretore e del tribunale.

Sembra doversene dedurre che, a seguito della situazione economica generale in progressiva evoluzione, di una maggior diffusione della ricchezza ed intensità dei traffici, il limite di competenza dei giudici minori non corrisponda più in linea

di proporzione alla discriminazione originaria e che dovrebbe quindi essere congruamente elevato.

In ordine all'aspetto delle liti, la flessione rilevata viene messa in relazione, dai Procuratori Generali, col rarefarsi delle controversie relative a locazioni per abitazione ed ai rapporti individuali di lavoro e posta in rapporto col progressivo miglioramento della situazione per quanto attiene agli alloggi e ad una maggiore correntezza nei rapporti di lavoro in ossequio alla relativa disciplina.

Non manca peraltro l'accento ad un'altra spiegazione e precisamente a ciò che le non facili condizioni in cui si svolge il lavoro negli uffici giudiziari e le conseguenti lungaggini e l'alto costo delle procedure, inducano gli interessati con una certa frequenza a cercare altre vie per la composizione delle vertenze.

Indubbiamente il notevole scarto fra il numero delle cause definite e quelle in cui ciò è avvenuto per sentenza suffraga tale spiegazione, dovendosi fra l'altro tener conto che le vertenze formalmente conciliate dinanzi e con l'intervento del giudice costituiscono notoriamente una aliquota relativamente modesta.

Tali tendenze non possono lasciare indifferenti in quanto denunciano nettamente un grave riflesso della crisi che travaglia l'amministrazione della giustizia.

Eguale valore non avrebbe invece il sempre più frequente ricorso ad arbitrati di vario tipo affidati a colleghi specializzati, previsto come normale in rapporti a schema più o meno rigido dominati nel loro svolgimento dalla osservanza di particolari esigenze tecniche e da prassi consolidate.

Sul funzionamento della giustizia civile le relazioni dei Procuratori Generali, riconoscendone le deficienze, sono pressochè tutti concordi nell'attribuirla all'attuale insufficienza degli organici, per cui ad ogni giudice viene assegnato un numero eccessivo di cause, donde il sovraccarico dei ruoli di udienza e l'impossibilità di efficace trattazione, in ciascuna udienza, delle cause a ruolo.

Di qui il succedersi di rinvii reiterati e prolungati che, mentre non conferiscono al progresso della procedura, impe-

gnano il personale di cancelleria in un assillante lavoro di redazione dei verbali, registrazioni, comunicazioni, aggiornamenti dei ruoli.

Ma, a parte tali ragioni (circa la prima delle quali, l'insufficienza degli organici, non può prescindersi dall'enorme divario del numero di cause assegnato a ciascun giudice che corre da ufficio ad ufficio andando da poche decine a otto centinaia, del che dovrà tenersi conto nell'attesa revisione degli organici), viene da più parti lamentata anche la troppa frequenza con cui i rinvii vengono, come suol dirsi, concordati dai difensori, di fronte alla cui richiesta il giudice si trova sostanzialmente disarmato non essendogli dato, fuori dei pochi casi espressamente previsti, fissare alla parte termini perentori e così mettere il difensore al bivio di cooperare attivamente alla istruzione della causa o di subire la cancellazione di essa dal ruolo.

Tale andazzo ritroverebbe poi causa, secondo l'autorevole avviso di taluno dei Procuratori Generali referenti, nelle esigenze degli uffici professionali più accreditati presso i quali si accentrano in gran numero gli affari ed è rilievo, a mio credere, col quale si tocca un aspetto che ha avuto indubbiamente la sua parte, fin dall'inizio, nel rendere meno agevole l'adattamento della classe forense alle peculiari caratteristiche del nuovo rito e quindi indirettamente nell'insidiarne il funzionamento ed il rendimento.

Il tipo di procedimento accolto dal codice invero anche dopo la novella del 1950 presuppone, infatti, una certa continuità di diretti contatti del giudice con difensori, che siano personalmente informati sul merito della lite ed in grado quindi di assumere determinate posizioni ed offrire tutti i chiarimenti di cui il giudice possa giovare per un efficace uso dei propri poteri istruttori e per un'approfondita penetrazione e chiarificazione delle tesi in contrasto.

Solo così infatti è possibile ottenere che la causa giunga allo stadio della rimessione al collegio organicamente delineata nei suoi essenziali aspetti, evitandosi ogni incentivo a tardive deduzioni istruttorie ed alla prospettazione di nuove tesi, come è necessario per ottenere, in via di massima, la immediata deci-

sione del collegio e la sollecita e agevole redazione della motivazione che attualmente impegna eccessivamente i relatori.

Il raggiungimento di tale meta è messo in forse dalla tendenza dei difensori a graduare nel tempo, secondo propri criteri, la trattazione delle cause adeguandone il ritmo a particolari esigenze della propria attività professionale.

A ciò appunto serve nella maggior parte dei casi la serie dei rinvii meramente dilatori, per i quali il potere che l'art. 175 del codice espressamente affida al giudice per il sollecito e leale svolgimento del procedimento, si riduce o corre il rischio di ridursi, ad un nome vano senza soggetto.

Ne segue inoltre che il magistrato il quale abbia avuto cura di formarsi un concetto della controversia sulle scritture preparatorie e le eventuali successive memorie di parte si trova ad aver compiuto, talvolta, un lavoro di Sisifo.

Purtroppo tutto ciò si riflette spesso anche nel frazionamento, nel tempo, della assunzione di prove e segnatamente nella prova testimoniale, momento questo della istruzione nel quale la concentrazione particolarmente si imporrebbe anche per il miglior uso, da parte del giudice, delle facoltà conferitegli dagli artt. 254 e 257 del codice.

Orbene, non si nega che alla situazione considerata, oltre il particolare atteggiamento di taluni difensori, concorrano altri fattori e prima di tutto la eccessiva mole di lavoro di cui molti istruttori sono oberati, che materialmente esclude la possibilità di una serrata condotta di ciascuna causa e che li rende quindi propensi ad accogliere ogni istanza di rinvio, nè si nega che anche le esigenze dell'attività professionale meritino considerazione, ma è chiaro che sulla rilevanza in concreto di esse non può negarsi all'istruttore di farne congruo apprezzamento, in rapporto allo stato della causa ed alla situazione dell'ufficio, in ciò prescindendo dall'eventuale acquiescenza del difensore dell'altra parte più o meno ispirata a galateo professionale. Ma nella maggior parte dei casi, di fronte all'atteggiamento concorde dei difensori, il giudice si trova nell'impossibilità di indurre i difensori medesimi a spiegare, nell'udienza in corso,

una qualsiasi attività effettivamente conferente al progresso della procedura.

Al riguardo appare pertinente quanto osserva taluno dei Procuratori Generali che all'istruttore dovrebbe essere concesso di fissare termini perentori anche nelle situazioni considerate, mettendo in condizione i difensori di subire eventualmente la cancellazione della causa dal ruolo, cosa che da un lato faciliterebbe indirettamente il corso delle altre procedure e dall'altro, entro certi limiti, verrebbe incontro all'interesse del difensore a graduare secondo propri criteri lo svolgimento delle cause affidategli salvo l'onere della tempestiva riassunzione.

Si può qui notare che le disposizioni del R.D. 31 agosto 1901 sul procedimento sommario che prevedevano la cancellazione dopo i cinque rinvii erano ispirate a maggiore praticità.

Ho ritenuto di dover segnalare un particolare aspetto, sia pure marginale, dell'andamento della giustizia civile perchè penso debba tenersene conto in sede di riforma del codice o nel senso di rendere operante la norma che affida all'istruttore tutti i poteri intesi al più sollecito svolgimento della procedura mettendolo in grado di provocare sotto determinate condizioni la cancellazione dal ruolo o addirittura l'estinzione del processo ovvero di riconoscere ai difensori ampie possibilità di influire sul ritmo di svolgimento delle procedure secondo propri criteri.

Dico subito che ritengo questa seconda soluzione deprecabile e pericolosa in quanto, senza alcuna logica connessione col principio dispositivo rettamente inteso, ratificherebbe uno stato di cose di cui si sono messi in rilievo gli effetti e del quale solo le attuali condizioni degli uffici, oberati da eccessivo lavoro, valgono a palliare la gravità.

In definitiva un miglioramento della situazione resta affidato all'aumento degli organici, il quale peraltro solo gradatamente farà sentire i propri effetti; nonchè ad una più intensa e meglio organizzata attività dei magistrati disponibili dalla cui autorevolezza e senso di responsabilità molto si può attendere.

Per quanto concerne il processo esecutivo le relazioni già richiamate si fanno eco delle deficienze della relativa disciplina, sia perchè eccessivamente complicata sia per la aleatorietà del rendimento delle procedure in rapporto al costo di esse. Anche in questo campo del resto si sono insinuate prassi discutibili che contribuiscono agli scoraggianti risultati delle procedure medesime.

\* \* \*

Per quanto riguarda la criminalità, nel periodo considerato si osserva:

Le denunce all'autorità giudiziaria da parte degli organi di polizia per i delitti di maggiore gravità o frequenza sono scese per gli omicidi volontari preterintenzionali da 1.542 a 1.330; per le rapine da 1.272 a 1.116; per i reati sessuali da 8.705 a 8.204; mentre sono salite per gli omicidi colposi da 4.651 a 4.810; per i furti da 208.192 a 209.342.

Per i principali reati denunciati a carico di minori si è avuto un aumento di 3 unità negli omicidi volontari e preterintenzionali (da 68 a 71); mentre sono diminuiti da 206 a 157 per le rapine; da 11.144 a 10.827 per i furti; e da 934 a 819 per i reati sessuali: il che costituisce un sintomo soddisfacente circa il grave problema della delinquenza minorile.

Nonostante la relativa flessione della criminalità, quale risulta dai dati denunciati, l'annata si è chiusa con una pendenza complessiva notevolmente superiore a quella emersa a fine dell'annata 1960-61 che a sua volta aveva segnato un aumento rispetto alla precedente.

Si è cioè passati per le preture da 576.234 a 678.740 procedimenti per giungere al 30 settembre u.s. a 781.302; per le procure e preture dei minorenni da 62.559 a 67.293 a 80.869; per i tribunali di primo grado e tribunali dei minorenni da 65.473 a 75.292 a 77.537; per i tribunali come giudici di appello da 23.363 a 28.480 a 35.148; per le Corti di appello, comprese le sezioni minorili, da 20.746 a 21.532 a 23.686.

Una situazione stazionaria presentano invece le Corti d'assise e la Corte d'assise di appello, le quali chiudono con

una pendenza superiore a quella complessiva delle Corti di primo grado.

Ciò dipende evidentemente dalle condizioni di quegli uffici, ma anche dalla giustamente lamentata eccessiva frequenza delle impugnazioni non certo limitata ai giudizi di assise, ma che per questi trova forse particolare incentivo nelle più gravi conseguenze delle pronunce di condanna, se non anche nella diffusa sensazione di una minore autorevolezza derivante a detti organi dalla loro composizione e dalla presunta maggiore facilità di ottenere responsi ispirati a clemenza più che alle norme di stretto diritto.

I dati riferiti sullo stato delle pendenze degli organi giudiziari del ramo penale denunciano una situazione di cui non si può disconoscere la gravità. A parte il fattore fondamentale costituito dalla insufficienza o incompletezza degli organici da cui consegue la lentezza con cui le istruttorie si trascinano e il lungo intervallo spesso intercorrente fra la chiusura della istruttoria e la celebrazione del dibattimento, non può disconoscersi che sulla condotta delle istruttorie interferisce anche la difficoltà di assegnare ai relativi uffici ed alle procure magistrati forniti di tutti i requisiti per bene adempiere la delicata funzione e disposti per naturale propensione e specifica preparazione a dedicarvisi col dovuto impegno.

Nuoce inoltre la nota tendenza di molti magistrati a trasognare, appena possibile, dalle sezioni penali alle civili e il frequente avvicinarsi nelle funzioni di cui sopra, sia pure in sottordine, dei giovani magistrati per effetto delle norme dell'ordinamento che regolano la fase intermedia fra il tirocinio e la nomina a magistrato di tribunale.

L'acquisizione del necessario tecnicismo per le funzioni in discorso è così resa più difficile e le conseguenze non tardano a manifestarsi.

Ma, a parte il problema degli uomini, rimane fondamentale ed urgente quello della riforma della procedura penale, anche se essa non potrà dare tutti i suoi frutti finchè permangeranno, per quanto riguarda gli organici e la scelta degli uomini, le attuali condizioni.

La riforma è ormai infatti invocata ed attesa da tempo dall'opinione pubblica più qualificata e dagli studiosi del diritto processuale penale, nonchè da larghi strati della popolazione sensibilizzata da troppi sintomi di disfunzione e dalla grande pubblicità data ad episodi più o meno clamorosi da parte della stampa, sia pure che essa non sempre, degli episodi stessi, abbia saputo cogliere il reale significato e la effettiva sintomaticità.

D'altra parte la copiosa casistica su cui si esercita la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di procedura penale costituisce la prova migliore che, sia pure in conseguenza della riforma attuata con la legge 18 giugno 1955 n. 517 e per effetto di una più acuta sensibilità verso talune esigenze meno sentite dal legislatore del 1930, troppi aspetti di tale materia e non dei meno rilevanti sono ancor oggi feraci di problematicità, il che non conferisce, evidentemente, alla certezza del diritto in un campo che particolarmente la esige.

È mia opinione che la riforma debba vertere innanzi tutto sulla disciplina della polizia giudiziaria, da attuarsi senza residui sulla linea del dettato dell'art. 109 della Costituzione per il quale « l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria ». L'avviamento in tal senso è stato già dato con risultati sostanzialmente positivi dalla legge sopracitata, la quale pose a *caput et fundamentum* della nuova disciplina il nuovo testo dell'art. 220 disponendo cioè, come è noto, che « in ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile verso il Procuratore Generale, il Procuratore del re ed il Pretore dell'opera degli ufficiali ed agenti da lui dipendenti e non può essere allontanato dalla sede nè privato delle funzioni di polizia giudiziaria senza il consenso del Procuratore Generale ». La disposizione tendeva, come è detto nella relazione del Guardasigilli, « a rendere più stretto ed efficiente il vincolo di subordinazione della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria e più stabili gli organici, in modo che la specializzazione da un lato faciliti l'acquisizione di più profonde e vaste cognizioni

e formi le competenze e dall'altro offra maggior garanzia di serietà e di impegno ». È pure noto che in sede di attuazione, cui si provvede col D.P.R. 25 ottobre 1955 n. 932, la norma subì un sostanziale correttivo, in forza del quale i corpi ed uffici cui fa capo la polizia giudiziaria furono chiamati a mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria il personale destinato ad operare alle dipendenze di essa e a designare l'ufficiale dirigente del nucleo o squadra in tal modo costituiti, dirigente sul quale doveva incidere la responsabilità di cui al testo dell'art. 220, nonchè il vincolo riguardante lo stato giuridico. Con ciò veniva ad essere svincolato dall'accennata responsabilità degli altri vincoli l'ufficiale eventualmente di grado superiore, nella medesima sede, appartenente allo stesso corpo od ufficio.

Non mi soffermo sulle conseguenze di tale correttivo e rilevo che indubbiamente positiva fu la costituzione non prevista espressamente dalla legge di nuclei o squadre destinati potenzialmente in via esclusiva all'attività di polizia giudiziaria cooperanti a diretto contatto con l'autorità giudiziaria. Ciò infatti favorì la formazione di competenze specializzate che era nel voto della legge, formazione che potrà ovviamente essere utilizzata quando il disposto dell'art. 109 della Costituzione troverà completa attuazione.

La ragione basilare per cui a tale attuazione non si può rinunciare è che, costituendo la polizia giudiziaria, nello spirito della Costituzione, un indispensabile ausiliario del giudice, anche ad essa si estende, sia pure con minore vigore, l'esigenza di un inquadramento organico che ne sottragga i componenti ad ogni possibilità di interferenze, quali possano trovare occasione od alimento in rapporti di dipendenza gerarchica estranei a quell'inquadramento, in spirito di corpo od in altri fattori.

Ma il problema va considerato anche in rapporto al migliore esercizio della funzione di cui si tratta.

È invero di comune esperienza che la sorte dei processi più delicati è prevalentemente legata alla iniziale impostazione delle indagini e che, ove queste siano condotte con

superficialità, l'istruttoria giudiziale e le successive fasi processuali si troveranno di fronte a lacune difficilmente colmabili e le difese avranno buon giuoco nel prospettare di contro alla tesi accusatoria ipotesi più o meno abilmente costruite, ormai praticamente sottratte ad ogni possibilità di efficace controllo, su basi obiettive.

Il pericolo, trattandosi di processi indiziari, può essere evitato soltanto se l'inquirente, oltre a raccogliere gli elementi positivi reperibili a favore della concepita ipotesi accusatoria, abbia avuto cura di acquisire e sottoporre al giudice una serie di dati circostanziali che, restringendo al massimo le plausibili ricostruzioni del fatto, consentano in definitiva di legittimare l'argomento per esclusione, cui il giudice in tali processi è costretto a ricorrere.

L'adempimento di siffatto compito presuppone peraltro nell'indagatore uno spiccato acume critico che, raffinato dall'esperienza, valga al bisogno a trattenerlo dall'affidarsi troppo al proprio intuito e freni in lui la naturale aspirazione al successo professionale. Atteggiamento questo che evidentemente può attendersi solo da elementi di un corpo severamente selezionato, i quali d'altra parte, soccorrendo opportune disposizioni sul loro stato giuridico, saranno meno recettivi agli stimoli ed agli allettamenti provenienti, da un lato dalle ansiose attese della pubblica opinione, su cui hanno notevole influenza i clamori della stampa, dall'altro dal desiderio di ben figurare presso i superiori e l'opinione pubblica medesima; fattori questi l'uno e l'altro che possono costituire incentivo a meno sereno e ponderato operare o a deprecabili eccessi di zelo pur di raggiungere il successo o l'apparenza di esso.

Fra le innovazioni introdotte con la legge 18 giugno 1955, quelle riguardanti l'intervento della difesa nella istruzione hanno sollevato critiche, da un lato per la loro timidezza e lacunosità rispetto al fine perseguito, dall'altro perchè si presterebbero a favorire il giuoco e le manovre dilatorie, e non solo dilatorie, di difese poco scrupolose e si risolverebbero così indirettamente in pregiudizio dei risultati dell'istruzione

e del giudizio e quindi delle esigenze di un'efficace repressione penale.

Orbene, non si nega che tali rilievi abbiano un obiettivo fondamento (salvo a rilevare, in ordine al temuto riflesso sui risultati delle procedure, che esso statisticamente poco aggiungerebbe agli insuccessi denunciati dal numero di procedure chiuse per essere rimasti ignoti gli autori del fatto), ma a mio giudizio dall'esperienza fatta si ricava unicamente la conclusione che l'inserire in un sistema, sostanzialmente ispirato al principio inquisitorio, elementi spurii intesi a dare adito in qualche modo all'intervento attivo della difesa nel processo istruttorio, quasi fatalmente pregiudica la coerenza ed il rendimento di quel sistema, dal punto di vista della segretezza e speditezza della procedura, senza che concretamente se ne avvantaggi l'interesse dell'incolpato ad una più attiva difesa.

Se un insegnamento può trarsi da quelle constatazioni è quindi solo che mal ci si affida ad un facile eclettismo e ad una più o meno sapiente dosatura di elementi informati a tendenze contrastanti se si vuol effettivamente raggiungere il punto di equilibrio ed il giusto temperamento dell'interesse pubblico alla condanna del reo e ad una sollecita applicazione della sanzione; e quello dell'accusato, eventualmente innocente, alla salvaguardia della propria libertà.

In realtà le due posizioni dialetticamente contrastanti trovano il loro punto di coincidenza nell'interesse comune alla giusta sentenza ed il problema è quindi di trarre il massimo frutto dalla formale contrapposizione, innanzitutto per un efficace e sollecito, se non immediato chiarimento della tesi in contrasto, in definitiva per un ponderato e spassionato bilancio degli elementi di prova e degli argomenti cui ciascuna di esse si raccomanda.

A tal fine non può prescindersi dalla possibilità di imprimere all'istruttoria, impostata sui dati raccolti dall'accusa ai fini dell'incriminazione, un andamento intonato alla massima concentrazione processuale la quale, se attuata con le dovute cautele nel momento opportuno, troverà in un certo senso

superata l'esigenza della segretezza, essenziale nello stadio delle indagini preliminari.

L'istruttoria d'altra parte non dovrebbe avere altro scopo ed effetto che quello di legittimare o meno il rinvio dell'inculpato a giudizio, sulla base di un apprezzamento deliberatorio di probabilità della di lui colpevolezza, dovendo il definitivo giudizio scaturire dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, le sole che, in linea di massima, il giudice potrà porre a base della propria pronuncia.

Tutto ciò è sostanzialmente conforme al principio accusatorio, ma non implica certo che nell'applicarlo si possa rifarsi senz'altro a modelli stranieri che vi si ispirano, dei quali, per ricordare i più noti, quello inglese si giova di una secolare peculiarissima tradizione da cui deriva fra l'altro un sistema delle prove per alcuni aspetti incompatibili col principio del libero convincimento del giudice; mentre quello nord-americano, nonostante la comune derivazione, denuncia ormai nella pratica attuazione imperfezioni e disfunzioni che la critica non ha mancato di sottolineare e che in parte sembra riflettano il meno elevato livello del costume professionale forense.

Non pare del resto ammissibile che nella disciplina del processo penale si insinuino residui storici di istituti affermatosi quando la concezione pubblicistica del processo penale non era ancora patrimonio comune.

Ovviamente, secondo me, una riforma radicale del processo penale, più o meno aderente alle linee embrionalmente accennate, non potrebbe dare i suoi frutti ove non fosse assicurata fra l'altro una opportuna selezione dei magistrati del P.M. e se da parte delle difese non si potesse contare su di un costume intonato ai nuovi compiti e a grande senso di responsabilità.

Inoltre dovrebbe essere apprestata una più inflessibile repressione delle falsità in giudizio che potrebbero diversamente risultare più dannose di quanto ora già siano.

Altre provvidenze, del resto da tempo invocate indipendentemente da una riforma processuale generale, dovrebbero essere quelle di mettere a disposizione degli uffici attrezzature

tecniche che assicurino la immediata e sicura registrazione delle deposizioni e degli interrogatorii, il che concorrerebbe oltrechè all'auspicata concentrazione dell'istruttoria ad una più penetrante e sicura interpretazione di quegli atti.

\* \* \*

Per quanto riguarda gli istituti di prevenzione e di pena ricorderò brevemente il molto che anche nell'anno è stato compiuto al fine di adeguare il trattamento dei condannati al dettato dell'art. 27 della Costituzione.

Ulteriore vivace impulso è stato, infatti, dato ai corsi di istruzione culturale e di qualificazione professionale e si è provveduto a migliorare le biblioteche esistenti e a dotarne gli istituti che ne erano ancora sprovvisti. Di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione tutti gli istituti sono stati poi dotati di una biblioteca tipo la cui composizione è stata studiata in modo da corrispondere alle esigenze dei vari livelli culturali. Per quanto concerne il lavoro è stata migliorata la attrezzatura delle officine esistenti, aumentandosi così la possibilità di impiego fino alla percentuale del 54 % di detenuti al lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta alla osservazione della personalità dei soggetti, disciplinandosi per intanto il funzionamento degli istituti relativi per i detenuti adulti.

Nel settore edilizio si segnalano concreti risultati con particolare riguardo per la parte relativa alla cura ed assistenza sanitaria.

Come è noto, è in attesa dell'esame del Parlamento un progetto di iniziativa governativa nel quale tutta la materia degli istituti di prevenzione e di pena trova una completa sistematica regolamentazione ispirata all'intento di assicurare al massimo il rispetto della personalità del detenuto e di orientare ai fini rieducativi le varie manifestazioni della vita penitenziaria. A tal fine è previsto l'apporto di varie competenze tecniche alla programmazione delle attività religiosa, culturale e lavorativa ad opera di professionisti specializzati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali ed educatori. A questi è principal-

mente devoluta l'azione rieducativa da svolgersi sulla base di una preparazione specializzata affinchè i loro interventi possano adeguarsi alle situazioni personali dei singoli soggetti.

È inoltre prevista una riorganizzazione delle attività assistenziali nella quale è fatta larga parte ai centri di servizio sociale, chiamati ad affiancare non solo l'attività dei Consigli di patronato, ma anche quella del personale degli istituti e del magistrato di sorveglianza, mediante la acquisizione di tutti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione, modificazione o revoca delle misure di sicurezza.

Una parte, e non certo la meno interessante del progetto, contiene le norme per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati.

Il complesso di tali disposizioni dà in sostanza sistemazione organica alla vigente legislazione provvedendo a precisare più compiutamente i vari organi ed istituti dei centri di rieducazione; e determinando in modo specifico le modalità del trattamento in istituto ed in libertà; e l'ambito di intervento del servizio sociale.

Trattasi indubbiamente di un progetto ispirato a larghezza e modernità di vedute e non è senza ragione che di esso sia stato dato un giudizio nettamente favorevole anche da parte di magistrati, di studiosi e di operatori stranieri e che ad esso si ispirino analoghe iniziative in paesi stranieri.

Ritengo pertanto auspicabile che esso possa al più presto ottenere l'approvazione del Parlamento.

\* \* \*

L'attività della Suprema Corte di Cassazione dal 1° ottobre al 30 settembre u.s. si rispecchia quantitativamente nei seguenti dati:

*nel ramo civile*: pendenza iniziale 7.940 ricorsi; sopravvenuti 4.713; pendenza a fine d'anno 8.241 con un aumento di sole 301 unità rispetto alla pendenza iniziale.

Va peraltro notato che a tale risultato relativamente favorevole hanno concorso le misure prese dalla Presidenza per ottenere che il deposito delle sentenze avvenisse prima del-

l'inizio del periodo feriale. Ed infatti al 31 dicembre 1962 la pendenza è risultata di 8.516 ricorsi contro gli 8.044 di fine 1961.

Comunque il notevole numero delle procedure definite rispecchia la intensa attività spiegata dalla Corte, resa possibile da opportune misure prese dalla Prima Presidenza intese ad imprimere alle Sezioni un più serrato ritmo di lavoro.

D'altra parte la residua pendenza sopra segnalata non può non destare preoccupazione se si tiene conto che la ragione principale della situazione consistente nella vacanza di ben 40 posti rispetto all'organico (per non dire delle ricorrenti prolungate assenze dal lavoro di vari magistrati per ragioni di salute) non è destinata a risolversi in breve spazio di tempo.

Più grave è comunque la situazione nel ramo penale, ove la pendenza di 33.432 ricorsi al 30 settembre 1961 è salita a 39.532, salvo peraltro a ridursi a fine dell'anno a 38.941.

Pendenze maggiori si sono verificate, dal 1947 ad oggi, solo in tre annate nelle quali si erano risentiti gli effetti di particolari situazioni.

Va comunque ricordato, ad onore di tutti i Magistrati del ramo, che il numero di ricorsi definiti dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1962 è stato di 26.615 (27.906 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962), notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo precedente e solo raramente superato.

La pendenza denuncia comunque una situazione preoccupante ed alla quale, allo stato attuale, potrà apportare un sia pur limitato sollievo solo l'entrata in vigore della legge 29 novembre 1962 n. 1651 che, in riforma degli artt. 524 e 531, ripristina il motivo di inammissibilità del ricorso « se proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati » e ne disciplina la declaratoria da emettersi, normalmente, in Camera di consiglio.

Tornando all'attività della Corte nel ramo civile, una particolare attenzione merita la pendenza dei ricorsi presso l'Ufficio del Massimario in attesa della ricerca dei precedenti giurisprudenziali. Essi, al 30 settembre 1962, salivano a 3.892 unità, numero che supera quello complessivo dei ricorsi da

trattare in carico alle Sezioni unite ed alle Sezioni semplici. E ciò ad onta delle misure opportunamente adottate dalla Prima Presidenza per potenziare al massimo l'ufficio ed intensificarne il rendimento. Una simile pendenza, tenuto conto anche delle presumibili sopravvenienze, non consente di farsi illusioni sulla possibilità, finchè permangono le condizioni attuali dell'ufficio, di normalizzare quell'essenziale ramo del servizio imprimendogli un ritmo adeguato a quello che dovrà prima o poi assumere l'attività delle Sezioni.

L'attività della Corte Suprema meriterebbe di essere adeguatamente illustrata anche dal punto di vista delle decisioni più importanti, sia per la novità e delicatezza delle questioni trattate, sia per la portata dei loro riflessi e le ineccepibili motivazioni. Per ragioni di brevità mi limito a ricordare, per la gravità della questione e l'ampiezza dei potenziali riflessi in un settore della vita giudiziaria del paese, la sentenza 27 ottobre 1962 delle Sezioni Unite Penali, ric. Ingrosso. La questione, proposta dal Proc. Gen., verteva sul punto se, per effetto della sentenza n. 88 del 7 luglio 1962 della Corte Costituzionale, pubblicata il 14 luglio, che dichiara costituzionalmente illegittimo, in rapporto all'art. 25 della Costituzione, fra l'altro il 1° cpv. dell'art. 30 C.p.p., relativo alla competenza prorogata del Pretore, i procedimenti a lui rimessi dal Procuratore della Repubblica, già definiti in primo grado, soggiacessero all'applicazione dell'art. 34 C.p.p., col conseguente annullamento degli atti e rimessione al Tribunale, come giudice in primo grado.

La questione è stata risolta in senso negativo, sostanzialmente sul riflesso che, pure ammesso il normale effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimità, restava aperto il problema della portata di tale retroattività in rapporto alla situazione cui la procedura era pervenuta, *medio tempore*, tenuto conto della natura processuale della norma che di quella dichiarazione era stata oggetto.

A tal riguardo, premesso che la sentenza costituzionale, riducendo alla sola disposizione della prima parte dell'art. 30 C.p.p. la disciplina della competenza pretorile, aveva dato

luogo ad una situazione del tutto analoga a quella derivante dalla successione di leggi processuali penali, di cui la seconda avesse abrogato parzialmente la precedente, la Corte di Cassazione si è richiamata al principio della conservazione ed utilizzazione dell'atto compiuto sulla base della legislazione previgente, traendo argomento da significative disposizioni contenute nelle norme di attuazione e transitorie per l'applicazione del C.p.p. od emanate in occasione di altre riforme di leggi processuali; che appunto a quel principio si informano.

Ha affermato di conseguenza il principio che le procedure nelle quali già fosse stata pronunciata sentenza dal Pretore cui erano state rimesse per competenza prorogata, si sottraggono agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che quella proroga consentiva.

Nelle modeste considerazioni sopra svolte sul funzionamento della Giustizia presso le giudicature di merito mi è occorso di soffermarmi su alcuni aspetti che di necessità mettevano in luce un certo difetto di attività, di capacità e di impegno nei magistrati che vi erano in qualche modo implicati. È doveroso ora da parte mia proclamare alto e forte che nulla di simile può essere adombrato per i Magistrati della Corte Suprema, i quali sotto la guida illuminata, energica e lungimirante del loro Primo Presidente hanno dato e danno quanto è umanamente possibile per rispondere alle esigenze della loro funzione e superare la difficile situazione o almeno contenerne gli effetti, pur conscii che tale fatica dovrà ancora ed a lungo proseguire.

È per vero sconsolante che ogni speranza di vedere rimossi i maggiori ostacoli ad una efficiente amministrazione della giustizia sia forzatamente rinviata ad un futuro non precisabile nel tempo, ma questa è la dura realtà.

È sconsolante perchè la garanzia di una magistratura indipendente, conscia della sua alta missione ed in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di essa, è tanto più necessaria ed insostituibile nel momento in cui lo Stato delineato dalla Costituzione progressivamente si sviluppa sulla via da essa segnata; ed i diritti e doveri dei cittadini, ed i loro

rapporti coi pubblici poteri tendono ad assumere nuovi contenuti ed a richiedere garanzie e sanzioni adeguate.

Vane sono le postume recriminazioni, ma non ci si può trattenere dal rilievo che le esigenze di una funzione indefettibile, come quella della giustizia, impongono a chi è chiamato a legiferare una visione chiara e lungimirante della intensità che esse potranno assumere in un avvenire anche non prossimo e dei mezzi che occorrerà approntare per il futuro.

La Magistratura quindi, grata al Governo ed al Parlamento per quanto è stato di recente compiuto al fine di superare una situazione che da troppo tempo ristagnava e per potenziare la compagine dell'Ordine giudiziario, attende che il problema dell'ordinamento giudiziario sia affrontato al più presto colla piena consapevolezza della sua essenzialità per l'avvenire della nazione, nel quadro di una organica correlazione con quelli relativi alla riforma delle leggi processuali.

Con questo auspicio Le chiedo, Signor Presidente, di voler dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1963 per la Suprema Corte di Cassazione.



## POSTILLA

Fra le considerazioni del discorso che precede quelle che si riferiscono alla attività dei difensori hanno sollevato vibrante proteste da parte degli organi rappresentativi della Classe forense ed è quindi doveroso da parte mia un chiarimento in proposito.

Osserverò, preliminarmente, che per quanto riguarda l'atteggiamento di taluni difensori nel corso delle istruttorie civili, non solo nelle cronache giornalistiche, a cominciare dai titoli e sottotitoli, ma anche in note di commento di più qualificata ed autorevole fonte si dà per ammesso che io avrei additato in quell'atteggiamento la causa prima, se non esclusiva del lamentato disservizio, quasi che io non avessi qualificato « marginale » l'accennato aspetto che pur ritenevo di segnalare come meritevole di considerazione, in sede di riforma, precisando d'altra parte che su di esso si era fermata l'attenzione di alcuni dei Procuratori Generali referenti e riconoscendo infine che gli effetti ne erano praticamente assorbiti dall'incidenza sul servizio in discorso, di ben altri fattori inerenti alla attuale situazione degli uffici, per la insufficienza ed incompletezza degli organici relativi, nella quale, come pur ebbi a notare, la quasi totalità dei Procuratori Generali si era richiamata.

Le affermazioni incriminate insomma non fanno altro che recepire, sviluppare, al lume di mie esperienze e dirette osservazioni, puntuali rilievi sottoposti alla mia attenzione da fonte autorevole qualificata, rilievi in base ai quali già si profilava la conclusione cui sono pervenuto, che, cioè, la funzione del giudice istruttore, delineata dall'art. 175 che gli attribuisce « tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo » veniva entro certi limiti ostacolata dalla tendenza

di alcuni difensori a graduare nel tempo, secondo propri criteri, il corso delle procedure loro affidate e che il mezzo a tal fine adoperato non era privo di riflessi negativi sul lavoro degli uffici, nonchè sulla possibilità, per il giudice, di espletare efficacemente la funzione istruttoria, secondo lo spirito della legge.

Non ho negato d'altra parte che anche le esigenze professionali, cui si informava quella tendenza, fossero meritevoli di riguardo che, anzi, ho indicato per quale via esse potessero essere soddisfatte, senza che ne soffrisse più del bisogno, la situazione degli uffici.

Debbo d'altronde pensare, che le considerazioni fatte in quel senso non fossero gratuite, nè, tanto meno cervelotiche, se dopo la mia relazione due egregi professionisti mi hanno fatto pervenire loro scritti, redatti in relazione all'esito del Congresso Forense di Trieste (1955), nei quali, sulla base di osservazioni e considerazioni analoghe a quelle da me prospettate, si giunge a conclusioni praticamente collimanti con quelle da me enunciate.

Del resto non credo si voglia negare che le ragioni alle quali è informato l'atteggiamento, da me commentato, di taluni difensori, abbiano avuto il loro peso nel determinare, nel dopo guerra, una notevole aliquota della classe forense ad invocare, *sic et simpliciter*, in materia di procedura civile, il ritorno all'antico.

In sostanza, quindi, quanto ho creduto di dover dire, non va oltre la obiettiva constatazione di un latente conflitto fra le esigenze cui la legge ha ritenuto di provvedere, affidando al giudice la direzione del processo ed attribuendogli determinati poteri (conferenti alla sollecita trattazione ed alla giusta definizione della lite) e talune esigenze della professione forense, alle quali la relativa classe è particolarmente sensibile.

Che da tale constatazione possano trarsi illazioni contrastanti in sede di giudizio sul sistema processuale vigente, e quindi in sede di riforma è ovvio, ma è per me altrettanto ovvio che essa non possa considerarsi offensiva della Classe forense,

per ciò solo che il comportamento di questa o di parte di essa, ne costituisca, forzatamente, uno dei termini.

Per quanto riguarda il tema della riforma del Codice di procedura penale, le proteste degli organi forensi si appuntano innanzi tutto sul richiamo da me fatto, a titolo di premessa, alle critiche sollevate, in senso contrastante dalle disposizioni della legge 18 giugno 1955, n. 517, sull'intervento della difesa nell'istruzione (critiche in parte ispirate a diffidenza verso i difensori) alle quali avrei riconosciuto un fondamento obiettivo.

Non si è peraltro avvertito che, *non negando* fondamento alle critiche cui mi ero riferito nel loro complesso non facevo, in sostanza, che prenderne atto, in quanto avvaloravano il concetto, immediatamente dopo enunciato, che ad una efficace riforma poteva pervenirsi solo impostandola su di una decisa scelta di principio.

Ma soprattutto non si è tenuto conto che, dati i concetti in merito esposti e data la riconosciuta urgenza della riforma, la piena idoneità, dal punto di vista morale e tecnica, della Classe forense nel suo complesso, ad affrontare i compiti ed esercitare i maggiori poteri che la riforma avrebbe comportato per i difensori, veniva ad esser implicitamente, ma non per ciò meno chiaramente, riconosciuta, anzi presupposta.

Ma era per me altrettanto innegabile che una riforma impostata sul principio accusatorio, se pure non pedissequamente esemplata su modelli stranieri (di taluno dei quali ho brevemente discusso) importerebbe, fra l'altro, una disciplina del dibattimento diversa dall'attuale, sia perchè la figura del Magistrato Presidente verrebbe a ridursi alla funzione di mero moderatore del contraddittorio fra i rappresentanti delle due parti, poste sostanzialmente sullo stesso piano ed investiti di maggiori, autonomi poteri processuali, sia per la maggiore libertà di azione implicitamente derivante, a loro favore, dalla irrilevanza dei risultati dell'istruttoria.

Tutto ciò, a mio giudizio impone per i rappresentanti dell'accusa e della difesa una dignità di stile ed un severo autocontrollo perchè il dibattito non si riduca ad una palestra di schermaglie tattiche, di virtuosismi dialettici e di sollecita-

zioni suggestive, particolarmente negli esami incrociati, senza di che verrebbe pregiudicata la serenità e serietà del dibattito medesimo e l'efficacia dell'aperto contraddittorio, come mezzo al fine della puntuale individuazione e chiarificazione degli aspetti essenziali della fattispecie; il che appunto è stato lamentato da un giurista nord americano, per quanto colà avviene.

A ciò ho inteso riferirmi affermando che la riforma non avrebbe dato i suoi frutti « ove non fosse assicurata una adeguata selezione dei Magistrati del Pubblico ministero e, da parte delle difese non si fosse potuto contare su di un costume intonato ai nuovi compiti e a grande senso di responsabilità ».

E non penso che, così intesa, siffatta affermazione possa essere ragionevolmente contestata.

Chiarito così il mio pensiero non posso esimermi dall'ammettere che l'esatta comprensione di esso sia stata resa meno agevole da qualche incidentale enunciazione e dalla stringatezza e frammentarietà dell'esposizione.

Ed è appunto ciò che mi sollecita a riaffermare ora che i miei sentimenti verso la Classe forense sono sempre stati e rimangono quelli che ebbi ad esternare, assumendo le attuali funzioni.

Dissi allora che il saluto dei rappresentanti della classe forense mi trovava particolarmente sensibile per la piena consapevolezza, maturata di esperienza, del contributo essenziale apportato dall'opera dei difensori alla esattezza e giustizia della decisione del giudice; e che a tale convinzione avevo sempre avuto cura di adeguare la mia condotta sul piano pratico.

Oso ora aggiungere che la conferma della sincerità e veracità di quelle affermazioni potrebbero fornirla i tanti egregi avvocati che hanno diuturnamente seguita la mia opera di Giudice nelle sedi in cui, in ciascuna per lunghi anni, ho esercitato le mie funzioni.